

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare

[...]

Libro primo
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

[...]

Titolo III
Amministrazione della difesa

[...]

Capo II
Ministero della difesa
Sezione I
Amministrazione centrale e periferica

[...]

Art. 22 Servizio di distruzione delle scorte di mine antipersona, armi chimiche e degli esplosivi non contrassegnati, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici

1. Il Ministero della difesa esercita le seguenti competenze:
- a. in materia di distruzione delle scorte di mine antipersona [...]
 - b. in materia di armi chimiche [...]
 - c. in materia di distruzione degli esplosivi non contrassegnati, ai sensi della legge 20 dicembre 2000, n. 420:
 - 1) procede alla distruzione degli esplosivi non contrassegnati;
 - 2) definisce con proprio provvedimento i profili procedurali nonché gli enti, stabilimenti o reparti incaricati di svolgere l'attività di distruzione.

c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:

- 1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
- 2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;
- 3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
- 4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
- 5) svolge l'attività di disinnescamento, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
- 6) svolge l'attività di cui al numero 5) sotto il coordinamento dei presenti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.

[...]